

News » Accertamenti fiscali

20-3-2023

Accertamenti fiscali: i verificatori rispondono degli errori istruttori

Nell'ordinanza n. 5984 del 2023 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal contribuente a causa dell'accertata responsabilità colposa dei funzionari per i fatti fiscali erroneamente attribuiti al danneggiato all'esito della verifica fiscale che ha dato origine a procedimenti tributari e penali a suo carico.

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Orientamenti giurisprudenziali	
Conformi:	Cass. sez. III civ., 3 marzo 2011, n. 5120
Difformi:	Cass. sez. I civ., 23 settembre 2011, n. 19458

Un contribuente cita in giudizio l'**Amministrazione finanziaria** e due **funzionari** per ottenerne la condanna al risarcimento del danno subito a seguito di una **verifica fiscale** effettuata nel 2006 presso una società di capitali della quale era amministratore. Le risultanze dell'attività istruttoria sono state poste alla base prima di avvisi di accertamento e poi di due **procedimenti penali**, conclusi il primo con un provvedimento di archiviazione del Pubblico Ministero e il secondo con una sentenza di non luogo a procedere "perché il fatto non sussiste" del Giudice per l'udienza preliminare: nel corso dei procedimenti penali sono stati rilevati alcuni **errori grossolani** commessi dai funzionari verificatori, i quali avevano qualificato come intracomunitari gli acquisti di autovetture successivamente risultanti di provenienza italiana.

Riformando la pronuncia di primo grado, la Corte di Appello accerta la **responsabilità colposa** dell'Amministrazione finanziaria e dei suoi funzionari verificatori per aver erroneamente attribuito al contribuente i fatti che hanno dato origine ai procedimenti penali a suo carico e li condanna al risarcimento dei **danni non patrimoniali**.

Nell'*ordinanza n. 5984 del 2023* la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione dichiara l'**inammissibilità** del ricorso e condanna l'Amministrazione finanziaria e i suoi funzionari verificatori alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, ma anche al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex *art. 13, comma 1 quater*, D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115.

La declaratoria di inammissibilità è giustificata dal fatto che i motivi di ricorso costituiscono una critica all'accertamento dei fatti operato dalla Corte di Appello e non una deduzione del vizio di violazione di legge.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, alla Corte di Cassazione "non spetta il riesame della vicenda processuale, ma solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui competono, in via esclusiva, l'individuazione delle fonti del proprio convincimento ed il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, tra le complessive risultanze processuali, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 13881/2015; Cass. n. 24679/2013; Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6694/2009)" (excerpta da Cass. sez. I civ., 10 maggio 2019 (ord.), n. 12568).

Nel caso di specie l'*art. 2043 c.c.* è stato violato giacché "l'errore commesso dagli accertatori dell'ufficio, al quale era stata anche rivolta formale istanza di provvedimento in **autotutela** da parte dell'Ufficio competente, ma senza alcun esito, ha concretizzato i presupposti della **colpa grave**".

La responsabilità non scaturisce dalla denuncia ma dall'erroneità delle risultanze istruttorie: infatti, se l'attività accertativa fosse stata realizzata correttamente il Pubblico Ministero non sarebbe stato **indotto** ad esercitare l'azione penale.

Nell'ordinanza in commento, il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. *Cass. sez. III civ., 27 gennaio 2003, n. 1191*, in CED Cass., Rv. 560013; *Cass. sez. Unite civ., 13 dicembre 2007, n. 26108*, ibidem, Rv. 600832; *Cass. sez. III civ., 27 marzo 2009, n. 7531*, ibidem, Rv. 607198; *Cass. sez. III civ., 19 dicembre 2013, n. 28460*, ibidem, Rv. 629128), secondo cui "l'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del *neminem laedere*, codificato nell'*art. 2043 c.c.*, per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa pubblica amministrazione, un comportamento doloso o colposo che, in violazione di tale norma e tale principio, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, di cui all'*art. 97 Cost.*, la pubblica amministrazione è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'*art. 2043 c.c.*, atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale" (excerpta da *Cass. sez. III civ., 3 marzo 2011, n. 5120*, in CED Cass., Rv. 617186).

Bisogna tuttavia dare conto di pronunce di segno contrario, come, ad esempio, quella in cui è stato negato che l'Amministrazione finanziaria possa essere chiamata a rispondere del danno eventualmente causato al contribuente sulla base del solo dato oggettivo della **illegittimità dell'azione amministrativa**, essendo necessario che la stessa, nell'adottare l'atto illegittimo, abbia anche violato le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che costituiscono il limite esterno della sua azione (*Cass. sez. I civ., 23 settembre 2011, n. 19458*, in CED Cass., Rv. 619788: nel caso di specie la Suprema Corte ha escluso la colpa dell'Amministrazione sia per la iscrizione provvisoria a ruolo di un terzo dell'imposta dovuta in base ad accertamento non definitivo, poi annullato dal giudice tributario, costituendo l'iscrizione un atto dovuto ai sensi dell'*art. 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602*, sia per la richiesta della concessione di garanzia ipotecaria, al fine di sospendere la riscossione dell'imposta, apparendo tale cautela giustificabile per l'elevato importo del credito).

Riferimenti normativi:

Art. 15, D.P.R. n. 602/1973

Art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

Cassazione civile, sez. III, ordinanza 28 febbraio 2023, n. 5984

Copyright © 2015 Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Versione online realizzata in esclusiva per il " Sistema Leggi d'Italia Studio Legale" - Tutti i diritti riservati